



**COMUNE di  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO**

**“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)  
Provincia di MILANO**



# **Regolamento delle Commissioni Comunali Consultive**

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2005)*

---

## INDICE

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 – Attribuzioni**

**Art. 3 – Istituzione**

**Art. 4 – Composizione**

**Art. 5 – Costituzione**

**Art. 6 – Decadenza e surroga**

**Art. 7 – Nomina ed attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente**

**Art. 8 – Convocazione delle Commissioni**

**Art. 9 – Funzionamento**

**Art. 10 – Segreteria e verbalizzazione**

**Art. 11 Sedute delle Commissioni**

**Art. 12 – Durata**

**Art. 13 – Entrata in vigore**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le Commissioni Comunali Consultive, istituite ai sensi dello Statuto Comunale, stabilendone le norme di funzionamento, la composizione ed il sistema di rappresentanza dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, secondo un criterio di proporzionalità; al fine di studiare le problematiche destinate ad esaurirsi entro un lasso di tempo determinato.

**Art. 2**  
**Attribuzioni**

1. Le Commissioni sono istituite per favorire la partecipazione di tutte le forze politiche e sociali alla vita dell'Amministrazione Comunale.
2. Esse costituiscono un organismo di supporto dell'Amministrazione Comunale con funzioni consultive, istituite al fine di studiare, approfondire, istruire argomenti fondamentali per la vita politico-amministrativa dell'Ente, mediante la formulazione di pareri e proposte.

**Art. 3**  
**Istituzione**

1. Le commissioni consultive vengono istituite con delibera del C.C. su proposta del Sindaco a seguito di richiesta scritta formulata da Assessori, Consiglieri Comunali.
2. La richiesta dovrà contenere l'argomento da porre all'esame della commissione e gli obiettivi da raggiungere.
3. Il Sindaco dopo aver valutato i contenuti della richiesta potrà proporre l'istituzione al Consiglio Comunale ovvero motivare il mancato accoglimento della proposta.  
Del mancato accoglimento sarà data comunicazione al proponente.
4. Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione definendo l'argomento che la stessa dovrà trattare, gli obiettivi da raggiungere e il termine entro il quale dovrà essere trasmessa al Sindaco la relazione conclusiva dei lavori.

**Art. 4**  
**Composizione**

1. Le commissioni consiliari sono composte da n. 7 membri ciascuna, di cui 4 nominati in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza e 3 dei gruppi consiliari di opposizione.
2. La Conferenza dei Capigruppo effettua il riparto dei componenti spettanti nella Commissione a ciascun gruppo consiliare di opposizione, con l'osservanza del principio di proporzionalità e dei seguenti criteri:
  - ciascun gruppo consiliare, deve essere rappresentato in ogni commissione.
  - qualora siano presenti più di tre gruppi di opposizione, il Consiglio Comunale con il provvedimento di istituzione della Commissione dovrà variare il numero dei componenti.
3. I Capigruppo, comunicano al Sindaco i nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo da proporre alla Giunta Comunale per la nomina.

4. La carica di Consigliere Comunale non è incompatibile con l'incarico di componente della Commissione.
5. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia sono membri di diritto delle Commissioni, senza diritto di voto.
6. Nell'ottica di una maggiore autonomia di indirizzo e di lavoro e per meglio valorizzare le competenze professionali delle commissioni, il Presidente può invitare a partecipare ai propri lavori un esperto per ogni gruppo il cui contributo deve essere dato a titolo gratuito.
7. La carica di membro della Commissione non comporta alcuna indennità.

#### **Art. 5 Costituzione**

1. Le Commissioni sono costituite, con provvedimento della Giunta Comunale da adottarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 4 – comma 3. .
2. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale della avvenuta costituzione delle Commissioni e di ogni successiva variazione.
3. I componenti delle Commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### **Art. 6 Decadenza e surroga**

1. I componenti delle Commissioni che senza giustificato motivo non partecipino a 3 sedute consecutive, decadono automaticamente.
2. La Giunta Comunale provvede alla sostituzione del componente decaduto, entro 10 giorni dalla comunicazione del nominativo del sostituto da parte del Capogruppo del gruppo consiliare di cui era rappresentante il componente cessato.  
In caso di mancanza di candidature, quella rappresentanza sarà depennata dalla composizione della Commissione.
3. Il candidato decaduto non può essere riproposto per l'intero mandato amministrativo in nessuna Commissione.

#### **Art. 7 Nomina e attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente**

1. Le Commissioni eleggono tra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente, con separata votazione a scrutinio palese. E' eletto colui che ottiene il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
2. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima riunione della Commissione che è convocata dal Sindaco.
3. Al Presidente delle Commissioni Comunali sono attribuiti i seguenti compiti:
  - predisporre gli ordini del giorno delle riunioni e convocare la Commissione;
  - coordinare i lavori;
  - curare che sia fornita la necessaria documentazione alla Commissione;
  - invitare ai lavori della Commissione, ove ne ravvisi l'opportunità, esperti in materia, come previsto dall'art. 4 comma 6;
  - curare che i risultati della Commissione siano portati a conoscenza del Sindaco in forma scritta.
4. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

**Art. 8**  
**Convocazione delle Commissioni**

1. La convocazione e' disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione nel loro domicilio, al Sindaco e all'Assessore competente per materia, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
2. L'eventuale documentazione utile per lo svolgimento dei lavori sara' messa a disposizione degli interessati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

**Art. 9**  
**Funzionamento**

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
2. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei votanti
3. Di norma l'esame degli oggetti si conclude con un parere messo ai voti. Detto parere non è vincolante.
4. Nell'eventualità che le Commissioni non pervenissero alla formulazione del parere richiesto nei termini, questo non preclude la trattazione dell'argomento da parte dell'organo competente.

**Art. 10**  
**Segreteria e verbalizzazione**

1. Il Segretario della Commissione, scelto dal Presidente fra i membri della stessa, dirama le convocazioni, redige i verbali delle riunioni e li trasmette in copia al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Settore di riferimento.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 11**  
**Sedute delle Commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.
2. La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sala consiliare, salvo che il Sindaco, per motivi di disponibilità, comunichi al Presidente una diversa sede.
3. Per un corretto funzionamento della Commissioni, l'Amministrazione Comunale, oltre alla sede delle riunioni, se necessario pone a disposizione un servizio di riferimento per le mansioni esecutive di segreteria e la conservazione degli atti.

**Art. 12**  
**Durata**

1. Le Commissioni restano in carica fino alla trasmissione al Sindaco della relazione conclusiva dei lavori comprensiva del parere di cui all'art. 9 comma 3.
2. Acquisita la relazione conclusiva dei lavori, il Sindaco, nella prima seduta di Consiglio Comunale, informa i Consiglieri Comunali, fornendo copia della relazione.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento soggetto a duplice pubblicazione, assume vigenza a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.07.2005 con atto n. 34.

**IL SINDACO**

**(rag. Gian Luigi Panigada)**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dott. Marta Pagliarulo)**

---

La delibera di approvazione n. 34 del 22.07.2005 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2005 al 10.08.2005.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dott. Marta Pagliarulo)**

---

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per ulteriori 15 giorni consecutivi dal 23.08.2005 al 06.09.2005.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**(Dott. Marta Pagliarulo)**

---

San Colombano al Lambro, 10 settembre 2005

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.07.2005 con atto n. 34.

**IL SINDACO**

**f.to rag. Gian Luigi Panigada**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Marta Pagliarulo**

---

La delibera di approvazione n. 34 del 22.07.2005 e' stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2005 al 10.08.2005.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Marta Pagliarulo**

---

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, per ulteriori 15 giorni consecutivi dal 23.08.2005 al 06.09.2005.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Marta Pagliarulo**

San Colombano al Lambro, 10 settembre 2005

---

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to Dott. Marta Pagliarulo**

San Colombano al Lambro, 10 settembre 2005